SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2418

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

di concerto col Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

(GAMBINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GENNAIO 1996

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558, recante disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Disegno di legge ..... » 4

Decreto-legge ..... » 5

ONOREVOLI SENATORI. – Come è noto l'articolo 9 e l'articolo 22 del vigente regolamento 13 luglio 1995, n. 385, prevedono la facoltà dell'utente di chiedere la disabilitazione permanente e la autodisattivazione dai servizi audiotex e videotex.

In sede di applicazione delle predette disposizioni si sono verificati una serie di inconvenienti. Si veda da ultimo l'episodio criminale, riportato dagli organi di informazione di massa, avvenuto tramite il 144.

Anche per ovviare a tali gravi inconvenienti, è stato predisposto apposito provvedimento di urgenza.

Esso prevede all'articolo 1 l'obbligo a carico delle concessionarie dei servizi di telecomunicazione, sia Telecom sia le concessionarie TIM e OPI dei servizi di comunicazione tramite cellulare, di attivare meccanismi in grado di consentire un servizio 144 soltanto nei confronti di chi ne faccia esplicita richiesta in forma scritta (non è possibile consentire la richiesta di contratto in modo telefonico dato lo scopo che si svuole raggiungere di proteggere i minori, i quali, attraverso il mezzo telefonico, potrebbero facilmente aggirare l'ostacolo).

Viene così ribaltato il principio attualmente vigente della richiesta espressa di disabilitazione di un servizio messo automaticamente a disposizione. Ciò comporta la disattivazione delle linee audiotex in corso e la possibilità di riattivarla soltanto su espressa domanda. E d'ora in poi le future linee audiotex saranno attivabili soltanto su espressa domanda scritta degli abbonati.

Per il videotex non si ritiene di disporre normativa identica, in quanto la volontà di usufruire dei servizi si evince positivamente dall'acquisto e dall'installazione presso l'abbonato dell'apposita apparecchiatura «modem».

Le società concessionarie svolgeranno apposita campagna informativa, anche attraverso i bollettini di fatturazione, per informare l'utenza che, se vuole evitare il sessantunesimo giorno la disattivazione dei servizi 144, deve far pervenire apposita richiesta scritta almeno dieci giorni prima della stessa disattivazione.

I gestori informeranno l'abbonato del mantenimento o dell'attivazione sui primi due bollettini di fatturazione successivi all'intervento di abilitazione ai servizi.

A corredo di tali disposizioni sono inserite le opportune norme amministrative a carattere sanzionatorio che prevedono, sia a carico delle concessionarie sia a carico dei centri e fornitori di servizio, il pagamento, in caso di violazioni, di somme variabili fra un minomo ridotto ed un massimo, onde consentire di adeguare la risposta dell'ordinamento alle violazioni eventualmente perpetrate. A carico di gestori e fornitori è previsto il pagamento di un'idonea cauzione.

L'articolo 2 disciplina al comma 1 la pubblicità televisiva e radiofonica delle cosiddette *chat* e *hot lines*, destinate a fornire servizi erotici, impedendone su tutte le radio e televisioni, pubbliche e private, la propaganda dalle ore 7 alle ore 23 di ogni giorno.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede sanzioni amministrative attraverso un rinvio alla normativa sulle sanzioni contro la pubblicità ingannevole, affidate al Garante. Naturalmente se i fatti costituiscono reati di atti osceni in pubblico, scattano le relative sanzioni penali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558, recante disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex.

Decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 302 del 29 dicembre 1995*

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558, recante disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per disciplinare le modalità di accesso ai servizi audiotex e videotex;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Le concessionarie del servizio telefonico e del servizio radiomobile di comunicazione debbono disattivare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le linee dei servizi audiotex; tali linee possono essere riattivate soltanto su espressa richiesta scritta dell'abbonato. L'attivazione di nuove utenze relative ai servizi audiotex può avvenire soltanto su espressa richiesta scritta dell'abbonato. Le concessionarie sono tenute ad effettuare adeguata campagna informativa, anche attraverso i moduli di bollettino di pagamento, circa le condizioni necessarie per ottenere l'accesso ai servizi ed in particolare circa la possibilità di evitare la disattivazione dei servizi attraverso apposita richiesta scritta da far pervenire almeno entro il cinquantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le concessionarie sono al-

tresì tenute ad informare l'abbonato del mantenimento o della nuova attivazione sui primi due bollettini di fatturazione successivi.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare, con provvedimento motivato, linee di servizi audiotex per servizi di particolare utilità sociale, anche a carattere informativo, ovvero di esclusiva natura culturale.

3. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con proprio decreto, provvede alle integrazioni e alle modificazioni delle norme di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385, per la disciplina delle modalità di accesso e di espletamento dei servizi audiotex e videotex, compresi quelli offerti attraverso una numerazione internazionale.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta a lire cinquecento milioni.

5. Il gestore del centro servizi audiotex e videotex ed il fornitore di informazioni sono tenuti al versamento di una cauzione di lire cinquanta milioni secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3.

6. Oltre le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385, il gestore del centro servizi audiotex e videotex ed il fornitore di informazioni che violano le disposizioni di cui al suddetto decreto ministeriale, nonchè quelle previste dal presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire ciquanta milioni a lire duecento milioni.

Articolo 2.

1. È vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, sia locali che nazionali, gestite dalla RAI-Radiotelevisione Italiana spa o dalle concessionarie private e assimilate, propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali «linea diretta» ai fini di intrattenimento e conversazione, «messaggerie vocali», «chat line», «one-to-one» e «hot line», nelle fasce di ascolto e di visione comprese fra le ore 7 e le ore 23.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 528 del codice penale, alla violazione dei divieti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1995.

SCÀLFARO

DINI - GAMBINO

Visto, *il Guardasigilli*: DINI